
ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 18.128
RACCOLTA N. 7.147
STATUTO della "AGRI SERVICE ITALIA S.R.L."
TITOLO I
Denominazione - sede - durata

- 1) E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "Agri Service Italia S.r.l."
- 2) La società ha sede legale in Roma.
Con deliberazione dell'assemblea dei soci, potranno istituirsi sedi secondarie di qualsiasi specie, sia in Italia che all'estero.
- 3) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata alla scadenza del suo termine con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

Oggetto sociale

4) La società ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia ai sensi dell'articolo 128 sexies del D.Lgs. 1° Settembre 1993 n° 385. In particolare, la società mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, Banche ed Intermediari Finanziari previsti dal Titolo V del D. Lgs. 385/1993 con la potenziale clientela (imprese, enti privati e pubblici, consumatori in genere) per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, senza essere legata ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza nonché lo svolgimento delle attività connesse e strumentali.

A tal fine, è da considerarsi strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di mediazione creditizia, mentre è connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare l'attività di mediazione creditizia. A titolo esemplificativo, sono da considerarsi attività strumentali e/o connesse : studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria; gestione di immobili ad uso funzionale; formazione ed addestramento del personale; informazione commerciale, assistenza in materia economica-creditizia, finanziaria, bancaria, assicurativa ed aziendale-direzionale-gestionale, a favore di soggetti imprenditoriali e non, al fine di indirizzare gli stessi alle più opportune forme di finanziamento e di incentivi in genere (finanziari, fiscali, ecc), alle garanzie rilasciate da Confidi, e ad altri servizi finanziari, entro i limiti e con le forme previste dalla Legge.

Al ricorrere dei requisiti e dell'iscrizione nel relativo registro la Società può svolgere, altresì, l'attività di mediazione di assicurazione.

Al fine di meglio perseguire l'oggetto sociale, non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico, la società potrà inoltre:

- a) compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ed assumere tutte le iniziative utili al raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle limitazioni previste da leggi speciali che regolano le attività in materia finanziaria e creditizia, ed in particolare della Legge 2 gennaio 1991 n.1 e del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385;
- b) assumere, non ai fini del successivo collocamento presso terzi, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- c) contrarre prestiti e mutui, anche ipotecari, concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, anche a garanzia di debiti e obbligazioni di terzi ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritengano opportuno, il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO III

Capitale sociale

- 5) Il capitale sociale è di Euro 50.000 (cinquantamila), diviso in quote ai sensi di legge.
- 6) Eventuali versamenti effettuati dai soci, nei limiti delle condizioni soggettive e

oggettive richieste dalla legge e sulla base di conforme delibera assembleare sia a titolo di finanziamento che in conto capitale, non daranno luogo ad interessi, se così deliberato dall'assemblea stessa. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 codice civile.

7) Ogni quota è indivisibile e la società non riconosce che un solo possessore o titolare di ognuna di esse.

8) La titolarità delle quote costituisce di per sé adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto ed a tutte le deliberazioni delle assemblee sociali non impugnate in date anteriori al possesso.

9) La cessione delle quote sociali tra soci è libera.

Nel caso di trasferimento delle quote sociali per atto inter vivos a terzi non soci, agli altri soci è riservato il diritto di prelazione a parità di prezzo e condizioni riferite a ciascuna quota.

Tale prelazione dovrà essere dagli stessi esercitata entro il termine di trenta giorni dalla data di arrivo della comunicazione del socio venditore, che dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando il nome o i nomi degli acquirenti ed il prezzo e condizioni richiesti, inviata direttamente a ciascuno degli altri soci presso l'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Qualora due o più soci volessero esercitare la prelazione, le quote saranno ripartite tra loro in proporzione alle rispettive quote già possedute.

La cessione per atto inter vivos delle quote sociali a terzi non soci è subordinata, inoltre, al mero gradimento, anche immotivato, deliberato a maggioranza dall'Assemblea dei Soci, da esprimere entro trenta giorni dalla data di arrivo della comunicazione del socio venditore, che dovrà avvenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede della società. Nel caso di negato gradimento, la decisione dei soci contenente il negato gradimento dovrà contestualmente indicare altri soggetti alternativi che si rendano cessionari, alle stesse condizioni, della quota ceduta.

Se un socio non sottoscrive le sue quote di capitale in aumento, il diritto di opzione passa agli altri soci in proporzione alle rispettive quote possedute.

10) In caso di morte di un socio, qualora agli eredi del socio defunto non siano di gradimento della totalità dei soci superstiti, la società liquiderà agli eredi la quota del socio deceduto sulla base delle risultanze della valutazione della società, eseguita da un perito di nomina congiunta.


11) Hanno diritto di recedere, nei casi previsti dalla legge, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle relative decisioni.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 - quater c.c. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro sociale relativo della decisione/deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione/deliberazione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto



esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

12) Nelle ipotesi previste dall'articolo 12, la partecipazione sarà rimborsata al socio in proporzione del patrimonio sociale, conformemente al disposto dell'articolo 2473 c.c.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e/o al revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 12. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

TITOLO IV

Decisione dei soci

13) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo e/o al revisore;
- d) la modificazione del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Gli atti in appresso indicati, pur essendo atti gestori di competenza dell'Organo amministrativo, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'assemblea dei soci:

- costituire controllate o acquisire partecipazioni di controllo;
- acquistare aziende o rami d'azienda;
- cessare rami di attività;
- rilasciare garanzie di importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);
- effettuare qualsiasi operazione relativa all'acquisizione o alla cessione della proprietà o del possesso di beni immobili e beni mobili registrati;
- vendere, permutare, dare in prestito d'uso e in locazione, dare in pegno, ipotecare o vincolare in qualsiasi altro modo, in tutto o per una parte consistente, i beni patrimoniali rilevanti della società;
- effettuare investimenti o realizzare progetti rilevanti per la società per la loro durata, l'impegno economico e finanziario e per la potenzialità di recupero.

Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo articolo 14 che nelle forme di cui al successivo articolo 15, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

14) Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 14, 1° comma, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo e/o del revisore se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul libro delle decisioni dei soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'organo di controllo e/o al revisore, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal Registro delle Imprese.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

La decisione dei soci, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei soci. La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta dovrà essere controllata da un Amministratore e da almeno un socio, che a tal fine si sottoscriveranno in calce alla trascrizione medesima. La relativa documentazione, in origi-

nale, dovrà essere conservata gli atti della società.

Non si applica la disposizione di cui al precedente paragrafo, nel caso in cui la decisione adottata ai sensi del secondo comma del presente articolo (consultazione scritta), sia stata scritta direttamente in originale nel Libro delle decisioni dei soci.

I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il libro delle decisioni dei soci.

15) Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo 13 ai punti a), d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori, o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Comunità Economica Europea.

16) In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo e/o dal revisore, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo e/o il revisore, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo e/o il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

17) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 17 quarto comma, i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

18) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

19) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 26. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle deliberazioni dell'assemblea.

20) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 15 lettere d), e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3, c.c.

TITOLO V

Amministrazione

21) La società può essere amministrata, alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori, senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

22) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, a tempo indeterminato o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

23) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

24) Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e/o al revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo e/o il revisore, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della mag-

gioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui il Consiglio sia composto da due soli membri.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

25) L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società eccetto quanto previsto all'art. 13.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

26) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

27) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

TITOLO VI

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE

28) Per decisione dei soci o per il verificarsi delle condizioni poste dall'art. 2477 del cod.civ. l'assemblea dei soci deciderà di affidare le funzioni di controllo e di revisione legale dei conti ad un organo di controllo, monocratico o collegiale, oppure ad un revisore, iscritto nell'apposito registro, persona fisica o società di revisione.

Il compenso dell'organo di controllo o del revisore è determinato dall'Assemblea dei Soci o, in mancanza, sulla base delle tariffe professionali dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili.

TITOLO VII

Bilancio ed utili

29) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del Bilancio sociale.

30) Gli utili netti del Bilancio sono così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) sarà portato a Fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti dell'art. 2430 del Codice Civile;

- il residuo sarà assegnato ai soci in proporzione all'ammontare delle singole quote, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

31) Gli utili deliberati e non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno a favore della società in aumento del Fondo di riserva.

TITOLO VIII

Scioglimento e Liquidazione

32) Verificandosi, per scadenza del termine o per altro motivo qualsiasi, lo scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, sotto l'osservanza dell'art. 2487 C.C. e ne determinerà le attribuzioni e l'eventuale compenso, stabilendo, se del caso, il termine entro il quale dovranno rendere conto della loro gestione.

TITOLO IX

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse fra i soci, gli amministratori, i liquidatori, tra tutti i predetti e la società, in dipendenza del rapporto sociale, verrà rimessa la giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia in cui si trova la sede sociale.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, in modo rituale. Esulano dalla presente clausola compromissoria quelle controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge.

TITOLO X

Norma generale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

firmato: VINCENZO AMADORI

FEDERICO MAGLIULO L.S.

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, si rilascia la presente copia autentica, costituita da n.4 (quattro) fogli per uso consentito dalla legge.

Bollo assolto in via telematica ai sensi della vigente normativa e ove richiesto.

Roma li ventinove novembre duemilasedici

